II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 27 aprile 1983**

**ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE nei confronti di un progetto di aiuti nel settore tessile e dell'abbigliamento (impresa n. 111)**

**(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)**

(83/468/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni ai sensi dell'articolo 93,

I

considerando che, con lettera in data 17 settembre 1982, il governo belga ha notificato alla Commissione l'intenzione di concedere un aiuto ad un'impresa produttrice di tappeti, operante in un sottosettore considerato in Belgio « altamente competitivo » ;

considerando che l'impresa, che occupa 256 addetti, intende avvalersi del regime di aiuti settoriali per incrementare la propria produzione del 4,3 % ; che nel 1982 tale produzione è stata esportata per il 57,8 % verso gli altri Stati membri e per il 14,6 % verso paesi terzi ;

considerando che l'aiuto concesso a detta impresa ammonterebbe a 158,7 milioni di FB e sarebbe destinato essenzialmente ad investimenti per la sostituzione di macchinario e per l'acquisto di nuove attrezzature, alle quali dovrebbe di norma provvedere la stessa impresa ;

considerando che, in data 20 dicembre 1982, la Commissione ha avviato la procedura prevista dal primo comma dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE nei confronti degli aiuti in questione a motivo del fatto che essi incidono sugli scambi fra gli Stati membri in misura contraria all'interesse comune, rendendoli quindi incompatibili con il mercato comune ;

considerando che la Commissione ha anche ritenuto che gli aiuti non soddisfacevano alle condizioni prescritte dal suddetto regime settoriale di aiuti a favore dell'industria tessile e dell'abbigliamento, approvato dalla Commissione il 18 novembre 1981 ed applicabile in Belgio dal 1° gennaio 1982 ;

II

considerando che nelle osservazioni presentate una prima volta il 28 gennaio 1983 nel quadro della procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE il governo belga non ha addotto elementi nuovi tali da modificare la posizione della Commissione ;

considerando che, con successive informazioni fornite con la lettera del 23 marzo 1983, le autorità belghe si sono dichiarate disposte a diminuire l'aiuto di una somma aggirantesi sui 40 milioni di FB e l'impresa a ridurre gradualmente le proprie capacità produttive del 18 % nel corso di un periodo di diciotto mesi ;

considerando tuttavia che l'essenziale dell'aiuto che resterebbe assicurato all'impresa, per un importo di 118 milioni di FB, sarebbe utilizzato essenzialmente per investimenti quali il riassetto di edifici, l'acquisto di caldaie, di mezzi interni di trasporto ed infine per i miglioramenti dei mezzi e metodi di lavoro al cui onere dovrebbe normalmente provvedere l'impresa stessa e che non possono essere qualificati come spese di ristrutturazione ;

considerando inoltre che le eventuali riduzioni delle capacità del 18 % in diciotto mesi non comporterebbe nessuna riduzione nella produzione dell'impresa ; che il macchinario obsoleto smantellato verrebbe sostituito con nuove macchine che assicurerebbero il mantenimento della produzione con un lieve aumento dell'ordine del 4,3 % ;

considerando che fra gli Stati membri ed i terzi interessati, tre Stati membri, due federazioni professionali ed un'impresa del settore interessato hanno presentato le loro osservazioni nell'ambito della procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE sottolineando in particolare che le espostazioni dal Belgio verso gli Stati membri della CEE sono in costante aumento e che un ulteriore aiuto dello Stato, che verrebbe concesso ad imprese di questo sottosettore già altamente competitivo, avrebbe un'incidenza immediata sulle condizioni di concorrenza ;

considerando che dalle informazioni di cui la Commissione dispone risulta che la recente evoluzione degli scambi nel sottosettore dei tappeti e dei rivestimenti per pavimenti ha registrato un incremento sensibile e continuo delle esportazioni dal Belgio verso gli altri Stati membri della CEE, dell'ordine del 10 % nel 1982 ; che le imprese di questo sottosettore in Belgio esportano circa il 90 % della loro produzione, di cui due terzi verso gli altri Stati membri della CEE ;

III

considerando che gli aiuti proposti dal governo belga possono incidere sugli scambi fra Stati membri e falsare la concorrenza favorendo l'impresa in questione o la sua produzione ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE ;

considerando che, secondo il trattato, gli aiuti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del trattato sono incompatibili con il mercato comune ; che le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del trattato elencano obiettivi da perseguire nell'interesse della Comunità e non in quello del solo beneficiario ; che dette deroghe devono essere interpretate restrittivamente in occasione dell'esame sia dei regimi di aiuti a finalità regionale o settoriale, sia dei casi particolari di applicazione dei regimi di aiuti a finalità generale ; che in particolare esse possono essere riconosciute soltanto se la Commissione è in grado di accertare che esse contribuiranno effettivamente alla realizzazione degli obiettivi enunciati nelle esenzioni e che l'impresa beneficiaria non potrebbe conseguire con i propri mezzi nelle condizioni normali del mercato ;

considerando che la concessione di un'esenzione senza alcuna adeguata giustificazione compensativa equivarrebbe a permettere che gli scambi fra Stati membri siano alterati e che la concorrenza sia falsata senza che ne risulti un beneficio per la Comunità, pur ammettendo che determinati Stati membri ne ricavino un vantaggio indebito ;

considerando che nell'applicazione dei principi menzionati più sopra in sede di esame dei casi particolari, la Commissione deve accertarsi che il beneficiario apporti una giustificazione compensativa specifica, vale a dire che la concessione dell'aiuto è necessaria a promuovere la realizzazione di uno degli obiettivi enunciati dall'articolo 92, paragrafo 3 ; che quando tale prova non sussiste, in particolare quando l'investimento beneficiario verrebbe comunque effettuato senza modifiche, è ovvio che l'aiuto non contribuisce alla realizzazione degli obiettivi enunciati nelle esenzioni, ma serve a rafforzare la potenza finanziaria dell'impresa beneficiaria ;

considerando che nella fattispecie l'esistenza di siffatte giustificazioni compensative non è riscontrabile presso l'impresa beneficiaria ; che tale impresa ha già proceduto, con mezzi propri, ad una parte degli investimenti previsti ;

considerando che il 18 novembre 1981 la Commissione ha deciso di non muovere obiezioni all'attuazione di un regime di aiuti settoriali a favore dell'industria tessile e dell'abbigliamento in Belgio ; che, dal momento dell'entrata in vigore del regime di aiuti settoriali, le imprese belghe del settore non potevano più beneficiare di nessun altro aiuto specifico, regionale o generale ;

considerando che un aiuto concesso ad un'impresa particolare ai sensi del predetto regime di aiuti settoriali potrebbe beneficiare della deroga dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato soltanto ove risponda a tutte le condizioni previste dal regime di aiuti settoriali quale ammesso dalla Commissione ; che le principali esigenze, nel caso di specie, riguardano gli sforzi di ristrutturazione da intraprendere per assicurare il ripristino della competitività, le modifiche delle capacità e della produzione che l'aiuto è destinato a facilitare, in particolare quando si tratti di un'impresa facente parte dei sottosettori « sensibili » o « competitivi » ;

considerando che in un programma di ammodernamento quale quello presentato nel settore dei tappeti, i diversi investimenti mirano tutti, direttamente o indirettamente, al miglioramento dei mezzi di produzione cui di norma dovrebbe provvedere la stessa impresa, che si tratti di spese per il riassetto di edifici, per l'acquisto di nuove macchine per il taglio o per il trasporto interno ;

considerando che la destinazione degli aiuti non fornisce pertanto una giustificazione appropriata che garantisca la conformità dei piani di ristrutturazione dell'impresa con il regime di aiuti settoriale attuato in Belgio proprio quando il sottosettore del tappeto e dei rivestimenti per pavimenti è in questo altamente redditizio e competitivo ;

considerando che, avvalendosi dell'aiuto, l'impresa aumenterà la sua produzione del 4,3 % circa ; che detta produzione è destinata in larga parte al mercato comune (57,8 % agli altri Stati membri e 27,6 % al Belgio) e che l'aiuto di cui trattasi inciderà di conseguenza sulle condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune ;

considerando pertanto che il governo belga non ha potuto fornire la prova e la Commissione non ha potuto accertare che gli aiuti proposti soddisfacevano, nell'ambito del regime belga di aiuti settoriali, a tutte le condizioni richieste per poter beneficiare della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CEE ;

considerando inoltre che gli aiuti proposti non possono beneficiare delle deroghe enunciate dall'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e b), del trattato CEE in quanto il tenore di vita nella regione di cui trattasi non è anormalmente basso e la sottoccupazione non è grave ; che gli aiuti non favoriscono la realizzazione di un importante progetto d'interesse europeo comune, così come non pongono rimedio ad un grave perturbamento dell'economia belga,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

Le misure di aiuti a favore di un'impresa del sottosettore dei tappeti e dei rivestimenti per pavimenti, predisposte dal governo belga, sono incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato CEE e non possono pertanto essere attuate.

*Articolo 2*

Il Regno del Belgio informa la Commissione, nel termine di due mesi dalla data di notifica della presente decisione, delle misure adottate per conformarsi alla presente decisione.

*Articolo 3*

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1983.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESSEN

*Membro della Commissione*